

NORMATIVA ANTINCENDIO PER LE STRUTTURE SANITARIE

Pubblicazione INAIL 2024

I criteri generali in base ai quali va organizzata e gestita la sicurezza antincendio nelle strutture sanitarie sono enunciati dal **D.M. 18/09/2002**; in **alternativa**, le strutture sanitarie devono rispondere ai requisiti del **Codice di prevenzione incendi** con riferimento alla **specifica RTV11 (D.M. 29/03/2021)** per le strutture esistenti all'entrata in vigore della **regola tecnica verticale**.

Tali provvedimenti forniscono i criteri generali di progettazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, tra cui la valutazione del rischio, la qualifica degli addetti alla manutenzione ANT e la formazione degli addetti alla gestione emergenza antincendio.

Con il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le strutture sanitarie sono ricompresi al **punto 68** dell'allegato I al decreto.

aggiornamento 4 ottobre 2024

Rischio incendio nei reparti di risonanza magnetica: nuovo documento INAIL

Leggi tutta la notizia

D.M. 18/09/2002: regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private

Il D.M. 18/09/2002 detta la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Il decreto riporta anche le misure di prevenzione incendi per le **strutture sanitarie non soggette a controllo da parte dei VV.F.**. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

Il provvedimento – aggiornato dal **D.M. 19/03/2015** – stabilisce le norme di base per:

- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Sono previste misure per le strutture:

- di nuova costruzione ed esistenti che erogano prestazioni in regime di **ricovero ospedaliero** e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al D.P.R. 151/2011;
- Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi **superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m²**;
- Strutture di nuova costruzione ed esistenti che erogano **prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale** aventi superficie maggiore di **1.000 m²**;
- Sistema di **gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio**.

Le norme riguardano

- le **caratteristiche costruttive** (resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazione, limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali);

- le **misure per l'esodo in caso di emergenza** (affollamento, capacità di deflusso, esodo orizzontale progressivo, sistemi di vie d'uscita, lunghezza delle vie d'uscita al piano, caratteristiche delle vie d'uscita, larghezza delle vie di uscita, larghezza totale delle vie d'uscita, sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi, numero di uscite);
- **aree ed impianti a rischio specifico**;
- **gli impianti elettrici**;
- **i mezzi ed impianti di estinzione degli incendi**;
- **gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme**;
- **la segnaletica di sicurezza**;
- **i mezzi ed impianti di protezione attiva contro l'incendio**;
- **l'organizzazione e gestione della sicurezza antincendio**;
- **informazione e formazione**;
- **istruzioni di sicurezza**.

D.M. 29/03/2021: le nuove regole antincendio per le strutture sanitarie

Il D.M. 29/03/2021 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021 e in vigore dal 9 maggio 2021 – detta all'allegato 1 le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.

Le norme tecniche previste dal D.M. 29/03/2021 si possono applicare alle **attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa**, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 18/09/2002.

L'applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del D.M. 18/09/2002 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.

La norma si sviluppa nei seguenti paragrafi:

- Campo di applicazione
- Definizioni
- Classificazioni
- Valutazione del rischio di incendio
- Strategia antincendio
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
- Altre indicazioni
- Opera da costruzione con un numero di posti letto inferiore a 25

Di seguito riportiamo alcuni aspetti più significativi della norma sull'antincendio per le strutture sanitarie.

Campo di applicazione

Le nuove norme tecniche si possono applicare (art.1 del decreto) a:

- a. **strutture sanitarie** che erogano **prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno** con numero di **posti letto maggiore di 25**;
- b. residenze sanitarie assistenziali (**RSA**) con numero di posti letto maggiore di 25;
- c. strutture sanitarie che erogano **prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale**, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².

Classificazioni

Le **strutture sanitarie** sono classificate come segue:

a. in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:

- SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
- SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
- SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

b. in relazione alla quota di tutti i piani h;

c. in relazione al numero di posti letto P.

Le **aree dell'attività** sono classificate dalle nuove regole antincendio per le strutture sanitarie come segue:

- TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali;
- TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero;
- TC: aree destinate ad altri servizi pertinenti (es. uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar, aree commerciali, aree di culto, ...).
- TK: aree a rischio specifico (es. impianti di produzione calore, gruppi vuoto, laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, cucine...);
- TM: depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell'attività sanitaria;
- TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari;
- TZ: altre aree.

Compartimentazione

I compartimenti destinati ad aree di tipo TA:

- devono soddisfare il livello di prestazione III per la compartimentazione (capitolo S.3);
- devono essere a prova di fumo proveniente dalle altre aree.

Le aree di tipo TK, TM e TT devono essere inserite in compartimenti distinti.

Le aree TM4 devono essere compartimentate rispetto alle opere da costruzione destinate ad attività SA o SB, oppure devono essere interposte distanze di separazione (capitolo S.3).

Le aree di tipo TB devono costituire compartimenti a prova di fumo proveniente dai compartimenti destinati alle aree TT e TM.

Le aree con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti in forma non sigillata:

- devono essere inserite in compartimenti distinti e a prova di fumo;
- il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente da tali aree.

Esodo

Le aree di tipo TA devono consentire l'esodo orizzontale progressivo. Le aree di tipo TA2 devono consentire l'esodo orizzontale progressivo nell'ambito delle stesse aree.

Gestione della sicurezza antincendio

Le attività di tipo SC con sistemi di esodo comuni con altre attività (Capitolo S.3) devono adottare la GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III.

Nelle attività di tipo SC il centro di gestione delle emergenze può essere ubicato in locale non distinto (es. ricevimento, reception, portineria, ...).

Strutture sanitarie: attività n. 68 del D.P.R. 151/2011 (criteri di assoggettabilità)

N.	ATTIVITÀ (D.P.R. 151/2011)	CATEGORIA
----	----------------------------	-----------

		A	B	C
68	<p>Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;</p> <p>Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2</p>	<p>Fino a 50 posti letto</p> <p>Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m2</p>	<p>Strutture fino a 100 posti letto;</p> <p>Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2</p>	<p>Oltre 100 posti letto</p>

Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex D.M. 16/02/82

86

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, le "strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2".